

149.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 — Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	8
Missioni vevolevoli nella seduta del 29 maggio 2002	3	(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamenti) .	17
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Integrazione nell'assegnazione di proposte di legge)	3, 4	(Sezione 5 — Articolo 5, emendamenti e subemendamenti)	20
Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari (Annunzio)	4	(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamenti) .	35
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	5	(Sezione 7 — Articolo 7 ed emendamenti) .	38
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 8 — Articolo 8 ed emendamenti) .	40
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	6	(Sezione 9 — Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	41
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 10 — Articolo 10 ed emendamenti) ..	43
Disegno di legge S. 795 (approvato dal Senato) n. 2454 ed abbinato proposte di legge nn. 11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597	7	(Sezione 11 — Articolo 11, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	44
(Sezione 1 — Emendamento dichiarato inammissibile)	7	(Sezione 12 — Articolo 12 ed emendamenti) ..	52
(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	7	Interrogazioni a risposta immediata	70
		(Sezione 1 — Società di cartolarizzazione « SCIP »)	70
		(Sezione 2 — Lavoratori stagionali extra comunitari nel settore agricolo)	70
		(Sezione 3 — Esigenze di manodopera stagionale extra comunitaria delle aziende agricole)	70

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 — Inserimento del comune di Borgo San Siro nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)	71	(Sezione 6 — Dichiarazioni del sostituto procuratore della Repubblica di Trieste Raffaele Tito sugli arresti di Napoli)	72
(Sezione 5 — Trasferimento di beni ambientali alla società « Patrimonio dello Stato » S.p.A.)	71	(Sezione 7 — Indirizzi del Governo nel settore della sanità)	73
		(Sezione 8 — Emergenza idrica nel Mezzogiorno)	73

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 29 maggio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Rivolta, Rodeghiero, Rondoni, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Rivolta, Rodeghiero, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Ste-

fani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BATTAGLIA e GIACCO: « Equiparazione di titoli di studio ai fini del collocamento dei lavoratori disabili » (2790);

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni concernenti i dirigenti scolastici » (2791);

MOLINARI: « Disposizioni per la concessione di agevolazioni finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici » (2792);

COSSIGA e LAVAGNINI: « Disposizioni relative alle navi in servizio governativo non commerciale » (2793);

BOVA: « Istituzione della provincia del Basso Jonio » (2794);

TITTI DE SIMONE: « Disposizioni per la destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF ai comuni per progetti di cooperazione decentrata e volontariato sociale » (2795);

GAZZARA: « Disposizioni per la soluzione del contenzioso relativo al compendio demaniale di Acquedolci » (2796).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

LO PRESTI ed altri: « Attribuzione della qualifica di medico competente, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai medici della Polizia di Stato » (2185) *Parere delle Commissioni XI e XII;*

CATANOSO e FATUZZO: « Disposizioni in materia di nomina e di revoca degli assessori delle giunte comunali e provinciali » (2498).

II Commissione (Giustizia):

TAORMINA ed altri: « Disposizioni per la semplificazione del sistema giudiziario penale » (2668) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

X Commissione (Attività produttive):

SCALTRITTI: « Istituzione delle banche dati nazionali sul turismo » (2402) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

RAVA ed altri: « Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (430) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di

legge è assegnata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

LANDI di CHIAVENNA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul condizionamento dell'attività della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali » (doc. XXII, n. 7) — Parere delle Commissioni II e XI.

Integrazione nell'assegnazione di proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge, già assegnate in sede referente alla Commissione IX (Trasporti), sono assegnate, in sede consultiva, anche alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

LO PRESTI: « Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete INTERNET » (1138);

PINTO ed altri: « Disposizioni concernenti l'utilizzazione di nomi e di marchi per l'identificazione di domini INTERNET » (1299).

Annuncio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Con lettera pervenuta il 29 maggio 2002, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei deputati Angelo Maria Sanza e Antonio Luongo, nell'ambito del procedimento penale n. 2353/01, per il reato di cui all'articolo 416, commi primo, secondo e quinto del codice penale (associazione per delinquere).

La domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n 5).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 27 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP) per gli esercizi 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV n. 76).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti, con lettera in data 28 maggio 2002, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (fondazione ENPAM), per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 77).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 28 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa nella seduta del 17 maggio 2002, concernente l'indagine sul funzionamento dei

servizi di controllo interno nelle amministrazioni dello Stato con riferimento all'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera in data 16 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, il parere circostanziato della Commissione europea, emesso nell'ambito della procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni, in ordine alle proposte di legge Lo Presti C. 1138 e Pinto C. 1299, recanti disposizioni sull'utilizzazione di nomi e di marchi per l'identificazione di domini nella rete Internet.

Tale documento è stato trasmesso alla IX Commissione permanente (Trasporti) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'unione europea).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 21 maggio 2002, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: LETTIERI ed altri n. 9/1654/2 e KESSLER ed altri a. 9/1654/7, concernenti l'applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero, accolti dal Governo e approvati nella seduta dell'Assemblea del 25 ottobre 2001; GRIGNAFFINI ed altri n. 9/1984/29, concernente il finanziamento della gestione del sistema

informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, BELLILLO ed altri n. 9/1984/147, concernente i finanziamenti per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 7 e dell'11 maggio 1984, MENIA ed altri n. 9/1984/179, concernente la predisposizione di strumenti economici e normativi in favore delle province di Gorizia, Trieste e Udine, MOSELLA ed altri n. 9/1984/216, concernente il finanziamento degli enti italiani di promozione sportiva, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), competenti per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni approvate nella sessione dal 24 al 25 aprile 2002. Tali documenti sono assegnati, a

norma dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo » (doc. XII, n. 147) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte pescherecce alla fine del 2000 » (doc. XII, n. 148) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

« sul finanziamento allo sviluppo » (doc. XII, n. 149) — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 795 — MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO (APPROVATO DAL SENATO) (2454) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ E BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; SINISI ED ALTRI; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

17. 200. Governo.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 12.139, 12.140, 12.141, 12.142, 12.143 e 12.144 Pisapia, 13.50 Di Luca, sul subemendamento 0.28.258.1 Mascia, sugli emendamenti 28.256 della Commissione, 28.262 Pisapia,

sul subemendamento 0.30.01.1 Mascia, sull'articolo aggiuntivo 30.01 della Commissione, sui subemendamenti 0.28.260.1 e 0.28.260.2 Rizzo, 0.28.260.3 Sinisi e 0.28.260.4 Rizzo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia aggiunta, in fine, la seguente parte consequenziale: « *Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la parola: 19 sia aggiunta la seguente: 22-bis* »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 28.258 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « *La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle*

Commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura. »;

PARERE FAVOREVOLE

sul 28.260 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al capoverso 1-*sexies*, i commi 1 e 2 siano sostituiti dal seguente: « 1. *Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.* »;

PARERE FAVOREVOLE

a seguito degli ulteriori elementi di informazione forniti dal Governo, sull'articolo aggiuntivo 26.03 Landi di Chiavenna, intendendosi conseguentemente revocato il parere contrario espresso sull'emendamento in questione nella seduta del 15 maggio 2002;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2, e sull'emendamento 15.50 Cirielli.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al

comma 1, dopo le parole: « ogni tre anni » sono inserite le seguenti: « salva la necessità di un termine più breve ».

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Politiche migratorie).

Sopprimerlo.

*3. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- *3. 41.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.

- *3. 42.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

- *3. 43.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni parlamentari, determina ogni anno le previsioni dei flussi immigratori e, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, stipula accordi di programma con le singole Regioni, al fine di individuare strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate e programmi di inserimento professionale, culturale e sociale degli stranieri ».

- 3. 44.** Mascia, Mantovani.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, premettere le parole: Entro il 31 ottobre di ogni anno le commissioni provinciali per l'impiego comunicano il fabbisogno per lavoro stagionale e lavoro a tempo determinato e indeterminato.

- 3. 57.** Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* che in ogni caso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso è adottato,

- *3. 3.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* che in ogni caso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso è adottato,

- *3. 4.** Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica,

- 3. 6.** Leoni, Turco.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e *con le seguenti:* con l'accordo delle regioni e delle province autonome, sentite.

- 3. 7.** Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere le seguenti:* e gli altri soggetti indicati al comma 1,

- *3. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere le seguenti*: e gli altri soggetti indicati al comma 1,

***3. 47.** Sinisi, Boato, Buemi, Bellillo, Leoni.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,

****3. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,

****3. 49.** Mascia, Russo Spina.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,

****3. 50.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e gli enti e le associazioni maggiormente rappresentative del settore.

3. 48. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: definite con la seguente: pubblicate.

3. 10. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20.

***3. 11.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20.

***3. 52.** Mascia, Giordano.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: , tenuto conto con le seguenti: ; le stesse non sono comprensive.

3. 51. Mascia, Deiana.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È prevista una percentuale pari al 5 per cento della quota d'ingresso prefissata annua per gli stranieri che entrano in Italia, su richiesta di un cittadino italiano e al fine di ricerca di lavoro, garantiti dallo stesso cittadino italiano che ne ha fatto richiesta allo sportello unico della provincia di appartenenza.

3. 32. Craxi, Milioto, Buemi, Realacci, Leoni, Mantini, Spini, Cento, Duilio, Nigra.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti, che provvede

al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

***3. 12.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti, che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

***3. 54.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti, che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

***3. 55.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Squeglia.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Qualora se ne ravvisi l'opportunità, *aggiungere le seguenti:* e comunque allorché il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superiori del cinquanta per cento il numero delle quote previste per l'anno in corso.

3. 14. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: opportunità *aggiungere le seguenti:* anche sulla base del parere degli enti e delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. 56. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: l'opportunità *aggiungere le seguenti:* e l'urgenza.

3. 15. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche senza l'acquisizione dei pareri previsti.

3. 16. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 2, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le quote massime degli stranieri da ammettere nel territorio dello Stato sono inoltre aumentate di un numero pari ad almeno il cinquanta per cento delle autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote nell'anno precedente.

3. 17. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei visti previsti per l'inserimento nel mer-

cato del lavoro tramite la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 23.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 23. (Prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro). — 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa al di fuori dall'ambito delle quote stabilite, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma ».

*3. 18. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei visti previsti per l'inserimento nel mercato del lavoro tramite la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 23.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 23. (Prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro). — 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione al-

l'ingresso viene concessa al di fuori dall'ambito delle quote stabilite, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre seimesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per Un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma ».

***3. 61.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nelle pro-

vince nelle quali le richieste di nulla-osta al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con uno straniero residente all'estero superino del dieci per cento la quota massima di stranieri da ammettere nella provincia, lo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del presente decreto legislativo rilascia il permesso di soggiorno per lavoro, con un incremento massimo non superiore al venti per cento della quota assegnata alla provincia, in attesa del successivo decreto.

3. 60. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

***3. 20.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

***3. 63.** Mascia, Valpiana.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

***3. 64.** Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

***3. 65.** Diliberto, Rizzo.

Al comma 2, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza di tale decreto automaticamente è prorogato quello dell'anno precedente.

3. 58. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole da: del decreto di programmazione annuale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dei decreti di

programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.

***3. 21.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole da: del decreto di programmazione annuale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.

***3. 66.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: del decreto di programmazione annuale *aggiungere le seguenti:* nel termine di cui sopra, nei quindici giorni successivi.

3. 39. Sinisi.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: , nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

***3. 23.** Soda, Leoni, Turco, Amici.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: , nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

***3. 62.** Mascia, Titti De Simone.

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, qualora sia superiore, nel limite della metà del numero delle richieste di autorizzazione al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote previste per l'anno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni

parlamentari competenti e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che devono esprimersi entro venti giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce soltanto al periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto annuale.

3. 24. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. È fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato, di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1 ».

***3. 26.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. È fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato, di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1 ».

***3. 53.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. La fissazione di quote massime di stranieri da ammettere, a qualunque titolo, nel territorio italiano, deve tenere conto del processo di integrazione degli stranieri già precedentemente ammessi. In modo particolare il comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, anche avvalendosi del gruppo tecnico di lavoro previsto dal

comma 3 del medesimo articolo 2-bis, deve valutare il rapporto tra numero di stranieri ammessi, tempo trascorso dalla loro ammissione e concentrazione di essi in determinate zone del territorio nazionale, al fine di prevenire sintomi di disadattamento o di contrapposizione sociale tra autoctoni, stranieri già integrati e nuovi arrivi ».

****3. 67.** Craxi, Milioto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. La fissazione di quote massime di stranieri da ammettere, a qualunque titolo, nel territorio italiano, deve tenere conto del processo di integrazione degli stranieri già precedentemente ammessi. In modo particolare il comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, anche avvalendosi del gruppo tecnico di lavoro previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2-bis, deve valutare il rapporto tra numero di stranieri ammessi, tempo trascorso dalla loro ammissione e concentrazione di essi in determinate zone del territorio nazionale, al fine di prevenire sintomi di disadattamento o di contrapposizione sociale tra autoctoni, stranieri già integrati e nuovi arrivi ».

****3. 68.** Rivolta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. I flussi di immigrazione sono determinati sulla base di un'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'intesa determina altresì le modalità di monitoraggio e di integrazione delle politiche migratorie con le politiche del lavoro, dei servizi sociali, della casa, della formazione professionale, della istruzione ».

3. 27. Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il decreto di cui al comma 4 non si applica in quelle regioni in cui, tra Governo, regione, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro, anche pluriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, che assicuri la gestione controllata degli ingressi senza limiti di quote predefinite ma in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia regionale, purché sostenibile sul piano delle risorse del territorio. L'accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale dell'immigrato. Con il medesimo accordo sono altresì disciplinate le responsabilità per l'attuazione del programma, le procedure di conciliazione e i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze ».

3. 29. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il decreto di cui al comma 4 può essere integrato in quelle regioni in cui, tra Governo, Regioni, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro anche pluriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni,

in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo che assicuri la gestione controllata degli ingressi in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia regionale. L'accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale del cittadino straniero ».

3. 69. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Le singole regioni e il Governo definiscono in maniera congiunta, attraverso la stipula di una specifica intesa, gli impegni per la realizzazione di una politica di integrazione in materia di alloggio, servizi ed assistenza per i lavoratori stranieri previsti in ingresso dal decreto annuale di ammissione e dagli eventuali altri decreti aggiuntivi ».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, sopprimere la lettera b).

3. 28. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il Governo può stipulare accordi di programma con le regioni che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di rappresentanza locali. Con tali accordi di programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri,

anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento ».

***3. 30.** Ruzzante, Cazzaro, Martella, Vianello, Cima.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il Governo può stipulare accordi di programma con le regioni che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di rappresentanza locali. Con tali accordi di programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri, anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento ».

***3. 34.** Landi di Chiavenna.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il Governo può stipulare accordi di programma con le regioni che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di rappresentanza locali. Con tali accordi di programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri, anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento ».

***3. 71.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico, D'Agrò.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il Governo può siglare accordi di programma con le regioni che abbiano

specifiche procedure e modalità concertative con enti e associazioni locali al fine di individuare funzioni, strumenti e risorse finanziarie per la definizione e la gestione dei flussi di ingresso per il lavoro degli stranieri, anche tramite la predisposizione, da parte delle regioni di specifici programmi e servizi di accompagnamento. »

3. 70. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (*Partecipazione delle regioni*).

— 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. (*Partecipazione delle regioni*).

— 1. Il Governo e le Regioni possono sottoscrivere accordi di programma finalizzati alla definizione ed alla gestione del fabbisogno annuo dei potenziali nuovi ingressi di lavoratori stranieri nelle regioni stesse. Tali accordi devono contenere — oltre alla determinazione dei flussi — le politiche, le azioni e le risorse definite con apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione delle associazioni di rappresentanza locali che siano già state attivate dalle regioni in materia di immigrazione ».

3. 01. Zanettin, Palma, Campa, Fratta Pasini, Milanato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (*Partecipazione delle regioni*).

— 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. (*Partecipazione delle regioni*).

— 1. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi soste-

nibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo ».

3. 02. Zanettin, Palma, Campa, Fratta Pasini, Milanato, D'Alia.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, frane i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La pre-

sentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

Sopprimerlo.

- * **4. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- * **4. 12.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * **4. 13.** Buemi, Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Squeglia.

Sopprimerlo.

- * **4. 14.** Mascia, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,

consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fidejussioni bancarie o polizze fiduciarie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero per titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato. Non può essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e per la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. »

- 4. 3.** Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

- ***4. 4.** Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

- ***4. 16.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: l'autorità diplomatica o consolare comunica aggiungere le seguenti: con provvedimento scritto e motivato contenente le modalità di impugnazione e ad una traduzione.

- 4. 22.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: l'autorità diplomatica o consolare comunica aggiungere le seguenti: con provvedimento scritto e motivato contenente le modalità di impugnazione.

***4. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: l'autorità diplomatica o consolare comunica aggiungere le seguenti: con provvedimento scritto e motivato contenente le modalità di impugnazione.

***4. 15.** Bellillo, Sinisi, Leoni, Buemi, Boato.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

4. 17. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.

***4. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.

***4. 6.** Soda, Turco.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.

*** 4. 18.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.

*** 4. 19.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.

***4. 20.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il diniego del visto d'ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato.

4. 21. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, quinto periodo, sopprimere la parola: 23,

4. 24. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sesto periodo, sostituire le parole da: comporta automaticamente fino alla fine del periodo con le seguenti: non comporta la inammissibilità della domanda qualora il richiedente risulti estraneo ai fatti.

4. 14. Sinisi.

Al comma 1, capoverso, sesto periodo, dopo le parole: di documentazione falsa aggiungere le seguenti: o contraffatta.

4. 8. Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 4, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « per la durata del soggiorno » sono aggiunte le seguenti: « in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La disponibilità dei mezzi di

sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato ».

3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento e l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

4. 9. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 4, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « per la durata del soggiorno » sono aggiunte le seguenti: « in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato ».

4. 10. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o

che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ».

4. 23. *(Nuova formulazione – testo corretto)* D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

(Approvato)

(A.C. 2454 ed abb. – Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Permesso di soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « permesso di soggiorno rilasciati », sono inserite le seguenti: « , e in corso di validità, »;

b) al comma 3, alinea, dopo le parole: « La durata del permesso di soggiorno » sono inserite le seguenti: « non rilasciato per motivi di lavoro »;

c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro

trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno »;

g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Chiunque contraffà o altera un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero

contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Permesso di soggiorno).

Sopprimerlo.

***5. 1.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***5. 83.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***5. 63.** Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.

***5. 130.** Sinisi, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Al lavoratore stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno

valido per più anni consecutivi, non superiore a cinque anni, su conforme richiesta del datore di lavoro.

3-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno può essere subordinato al deposito di una cauzione ovvero alla prestazione di idonea garanzia anche fideiussoria relativa al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero nel paese di provenienza. »

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. »

****5. 49.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Al lavoratore stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno valido per più anni consecutivi, non superiore a cinque anni, su conforme richiesta del datore di lavoro. 3-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno può essere subordinato al deposito di una cauzione ovvero alla prestazione di idonea garanzia anche fideiussoria relativa al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero nel paese di provenienza. »

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. »

***5. 72.** Leoni, Sinisi, Buemi, Bellillo, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 5, dopo le parole: « irregolarità amministrative sanabili » sono aggiunte le seguenti: « , ivi compresa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la prova delle seguenti circostanze:

a) disponibilità di idonea sistemazione di alloggio;

b) disponibilità di una somma non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) la disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valido per territorio nazionale e per il periodo di soggiorno. »

5. 2. Soda, Leoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno). — 1. Dopo il comma

9 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'ufficio territoriale del governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento di attuazione del presente testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

9-ter. La disponibilità dei mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno si considera comunque provata nei casi in cui lo straniero e i familiari conviventi a carico non abbiano fatto ricorso alle misure di assistenza pubblica previste per gli indigenti per un periodo di durata complessiva superiore a tre mesi negli ultimi dodici mesi. »

5. 3. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***5. 4.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***5. 5.** Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***5. 84.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***5. 64.** Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Fatte salve le ipotesi di cui al comma 1, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto ».

5. 65. Mascia, Alfonso Gianni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5. 110 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 5.110, sopprimere la lettera a-bis).

0. 5. 110. 1. Mascia.

All'emendamento 5.110, sopprimere la lettera e-bis).

0. 5. 110. 2. Mascia.

All'emendamento 5.110, aggiungere la seguente parte consequenziale:

« Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, all'articolo 36, comma 3, alinea, la parola: « possono » è sostituita dalla seguente: « devono ». »

0. 5. 110. 3. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ».

5. 110. *(Testo corretto)* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 85.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 73.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 66.** Mascia, Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****5. 9.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****5. 67.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****5. 74.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****5. 86.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« *c-bis) superiore ad un anno per permesso di soggiorni relativo a richiesta di ricerca di lavoro; ».*

5. 10. Craxi, Milioto.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 11.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 75.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 87.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti, con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.

3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare, ne dà immediata comunicazione anche in via

telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 7 dell'articolo 22»

****5. 12.** Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti, con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.

3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 7, dell'articolo 22 ».

****5. 62.** Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies.

5. 13. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis.

***5. 14.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis.

***5. 61.** Mascia, Russo Spina.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis.

***5. 76.** Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis.

***5. 88.** Diliberto, Rizzo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, alinea, primo periodo, sostituire le parole: stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis con le seguenti: concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, tenuto conto del contratto già firmato dai contraenti prima dell'ingresso.

5. 16. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, alinea, primo periodo, sostituire le parole: stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis con le seguenti: concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, considerando il contratto stipulato con il datore di lavoro prima dell'ingresso.

5. 60. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per il territorio di una specifica regione o provincia autonoma.

5. 82. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: è quella prevista dal contratto di soggiorno e.

5. 17. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) in relazione ad un contratto di lavoro stagionale, la durata di nove mesi. Scaduto il periodo massimo di nove mesi il lavoratore rientra nel paese d'origine. Nello stesso anno può entrare con un nuovo permesso di lavoro stagionale di sei o nove mesi, anche a cavallo dell'anno solare.

5. 81. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Olivieri.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

***5. 18.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

***5. 71.** Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

3-bis.01. Il permesso di soggiorno al fine di ricerca di lavoro è rilasciato a seguito del versamento, da parte di cittadino italiano che ne ha fatto richiesta, di una fideiussione bancaria a favore del Ministero dell'interno pari a 20.000 euro o a 40.000 euro in proporzione alla durata del permesso concesso, che può essere di sei o di dodici mesi. La domanda va presentata presso lo sportello unico della provincia competente e comprende una dichiarazione di assunzione delle responsabilità civili e dell'onere di eventuali costi sanitari, che possono anche eccedere la fideiussione versata. La suddetta fideiussione è automaticamente riscossa dal Ministero dell'interno in caso di responsabilità accertata e per la cifra corrispondente all'esigenza creatasi. Tale formula di permesso di soggiorno non è rinnovabile.

5. 19. Craxi, Milioto.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

« 3-bis.01 Il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di tre anni, su presentazione alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alla medesime condizioni contrattuali ».

5. 59. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: due anni di seguito con le seguenti: per due ingressi di seguito.

5. 115. Zeller, Brugger; Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: due anni di seguito con le seguenti: per due stagioni di seguito.

5. 112. Zeller, Brugger; Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

5. 20. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire la parola: anno con le seguenti: due anni.

5. 89. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

***5. 21.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

***5. 22.** Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

***5. 55.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

***5. 90.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-ter, ultimo periodo, sostituire le parole: in caso di abuso con le seguenti: nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

5. 200. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quarter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

****5. 23.** Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quarter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: della certificazione competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

****5. 91.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quarter, primo periodo, dopo le parole: conso-

lare italiana aggiungere le seguenti: o dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza.

5. 92. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quater, primo periodo, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), capoverso:

al primo periodo, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico;

al secondo periodo, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico.

Conseguentemente,:

all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico;

all'articolo 11, comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico;

all'articolo 12, comma 1, lettera b), capoverso 3-sexies, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico;

all'articolo 13, comma 1, lettera b), capoverso 5-quater, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico;

all'articolo 15, comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico;

all'articolo 24, comma 1, lettera b), capoverso, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico.

5. 111. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

***5. 24.** Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

***5. 58.** Mascia, Deiana.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-quinquies.

5. 93. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-sexies.

***5. 25.** Soda, Leoni, Turco, Amici.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-sexies.

***5. 56.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, sostituire le parole: a due anni con le seguenti: alla residua durata del permesso di soggiorno del congiunto, salvo l'ottenimento da parte di chi si ricongiunge di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro di durata superiore a quello di chi ha richiesto il ricongiungimento.

5. 26. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5. 27.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5. 57.** Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5. 77.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5. 94.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al comma 4, le parole: «almeno trenta giorni prima della scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni successivi alla scadenza».

5. 28. Soda, Leoni, Turco, Amici.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso con il seguente:

4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile per un periodo di tre anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per una durata pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo determinato.

5. 29. Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: permesso di soggiorno, aggiungere le seguenti: , che si intende tacitamente concesso sino alla scadenza del contratto di lavoro nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c).

5. 95. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: risiede con le seguenti: si trova.

***5. 30.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: risiede con le seguenti: si trova.

***5. 68.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: risiede con la seguente: dimora.

5. 31. Soda, Leoni, Turco.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sopprimere le parole: novanta giorni prima della scadenza di cui al comma 3-bis, lettera c).

5. 96. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: novanta giorni prima della scadenza fino a: e trenta giorni nei restanti casi con le seguenti: trenta giorni prima della scadenza.

***5. 32.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: novanta giorni prima della scadenza fino a: e trenta giorni nei restanti casi con le seguenti: trenta giorni prima della scadenza.

***5. 70.** Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quindici giorni.

5. 98. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

5. 33. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: dieci giorni.

5. 99. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

5. 34. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sessanta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 3-bis, lettera c).

5. 97. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinque giorni.

5. 100. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

5. 101. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: pari al doppio di.

***5. 36.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le parole: non superiore con le seguenti: pari al doppio di.

***5. 37.** Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: di norma pari e comunque non superiore al doppio di.

5. 35. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: a quella con le seguenti: al triplo di quella.

5. 38. Soda, Leoni, Turco,.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le parole: a quella stabilita con le seguenti: al doppio della durata concessa.

5. 131. Sinisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: a quella con le seguenti: al doppio di quella.

5. 39. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello sportello unico per l'immigrazione.

***5. 40.** Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello sportello unico per l'immigrazione.

***5. 102.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ricevuta di richiesta di rilascio, rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno è valida a tutti gli effetti come permesso di

soggiorno fino alla decisione sulla richiesta da parte dell'amministrazione competente.

5. 105. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore all'assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si richiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno ».

5. 103. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Il cittadino straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto ai sensi del presente testo unico deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. »

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Il cittadino straniero che richiede il permesso di soggiorno a seguito di dichiarazione di emersione di lavoro

irregolare ai sensi dell'articolo 29 deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. 6. Buemi, Nigra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Il cittadino straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto ai sensi dell'articolo 49, comma *1-bis*, del presente testo unico deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. »

5. 114. Buemi, Nigra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 5, dopo le parole: « che ne consentano il rilascio » sono aggiunte le seguenti: « , inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente. »

5. 41. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***5. 42.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***5. 78.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****5. 43.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****5. 79.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****5. 104.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), capoverso, primo periodo, dopo le parole: Chiunque contraffà o altera aggiungere le seguenti: un visto di ingresso o reingresso.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: il rilascio di un permesso di soggiorno aggiungere le seguenti: , di un visto di ingresso o di reingresso.

5. 45. (Testo corretto) Soda, Leoni, Turco, Amici.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole da: è punito fino alla fine del comma, con le seguenti: è punito con le pene previste dagli articoli 476, 477, 478, 482, 485 del codice penale.

5. 69. Mascia, Russo Spina

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 46. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, lettera g), capoverso 8-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nell'esercizio delle sue funzioni.

5. 132. Sinisi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) al comma 9, le parole: « venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

5. 47. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. »

***5. 106.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi

dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. »

***5. 48.** Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. »

***5. 133.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. È in ogni caso rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro allo straniero nei confronti del quale è accertata la sussistenza, nel territorio dello Stato, di fatto, di un rapporto di lavoro subordinato. L'accertamento della sussistenza di fatto del rapporto di lavoro

subordinato instaurato con lo straniero equivale al contratto di soggiorno di cui al successivo articolo 5-bis e comporta a carico del datore di lavoro l'assunzione degli obblighi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 5-bis. »

5. 50. Soda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attività lavorativa per almeno nove mesi nell'arco di dodici mesi, se lo svolgimento dell'attività lavorativa è inferiore al periodo di due anni, o per almeno sei mesi nell'arco di dodici mesi nel caso di periodo superiore ai due anni. »

5. 51. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. Allo straniero nato in Italia che dimostri una permanenza continuativa nel paese negli ultimi dieci anni, nonché a coloro che abbiano dichiarato di acquisire la cittadinanza italiana o che abbiano presentato la richiesta di riconoscimento dello stato di apolide, fino alla comunicazione dell'esito dell'istanza dell'autorità competente, è rilasciato un permesso di soggiorno per ricognizione dello *status* di cittadinanza. Il permesso di cui al precedente periodo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per acquisire comunicazione dell'esito dell'istanza. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e

attività lavorative. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato con le modalità previste per tale motivo. Tale permesso di soggiorno può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

5. 80. Battaglia, Labate, Detomas.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordinato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo nei modi ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Verificata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2, allo straniero viene rilasciata l'autorizzazione per l'avviamento al lavoro, contestualmente al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'autorizzazione è rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori; impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso più datori di lavoro;

b) a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 1984, n. 863;

c) per lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, se impiegati in attività in misura inferiore alle 24 ore settimanali.

4. Alla regolarizzazione prevista al comma 3 consegue la revoca di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi nei confronti dello straniero per i motivi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. 52. Soda, Leoni, Turco, Amici.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, che non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva e che siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 53. Soda, Leoni, Turco, Amici.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgevano un rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, che non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna e che siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo

sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2 è subordinato alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio.

5. 54. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il cittadino straniero che richiede il permesso di soggiorno a seguito di dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 29 della presente legge deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. 113. Buemi, Nigra.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — *(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)* — 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato

non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, lettera c), sostituire la parola: soggiorno con la seguente: lavoro.

6. 1. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Sopprimerlo.

* **6. 9.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **6. 14.** Buemi, Sinisi, Bellillo, Boato, Leoni, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **6. 15.** Mascia, Mantovani.

Sopprimerlo.

* **6. 16.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere i commi 1 e 2.

** **6. 18.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere i commi 1 e 2.

** **6. 19.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con lo straniero il datore di lavoro concorda con la regione competente le soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base degli accordi stipulati tra Governo centrale e regione stessa.

2. È istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di residenza del lavoratore.

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

6. 3. Leoni, Turco, Soda, Amici, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

* **6. 11.** Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

* **6. 17.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

** **6. 4.** Soda, Leoni, Turco, Amici, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

** **6. 20.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: di una adeguata fino alla fine della lettera con le seguenti: della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

6. 13. Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; il venir meno, nel periodo di validità del rapporto, dell'adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

6. 21. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. È istituito presso ogni regione e provincia autonoma un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero non comunitario nel paese di provenienza.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

6. 7. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

* **6. 5.** Soda, Turco, Leoni, Amici, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

* **6. 22.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

* **6. 23.** Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua. L'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili e il costo effettivo è anticipata dal datore di lavoro, che ne porta l'ammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza.

6. 12. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al rapporto di lavoro stipulato con lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione convertito ai sensi dell'articolo 6.

6. 6. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 2.

* **6. 24.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 2.

* **6. 25.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 2, sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: di cui alla lettera a).

6. 10. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 3.

* **6. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 3.

* **6. 27.** Boato, Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel caso in cui il datore di lavoro non rimanga lo stesso, deve comunque essere assicurata al lavoratore la garanzia di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

6. 28. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel caso in cui il datore di lavoro non rimanga lo stesso, deve comunque essere assicurata al lavoratore la garanzia di cui alla lettera a) del comma 1.

6. 29. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. L'onere per la sistemazione alloggiativa di cui al comma 1, lettera a), è a carico del lavoratore.

6. 50. La Commissione.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Facoltà inerenti il soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « prima della sua scadenza, » sono inserite le seguenti: « e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Facoltà inerenti il soggiorno).

Sopprimerlo.

* **7. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **7. 10.** Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **7. 11.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **7. 12.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. *(Facoltà inerenti al soggiorno)* —

1. Al testo unico di cui al decreto legisla-

tivo n. 286 del 1998, all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Il permesso rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione ».

7. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Facoltà inerenti al soggiorno). -
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole: « senza giustificato motivo » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di impedire la propria identificazione ».

7. 4. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Facoltà inerenti al soggiorno). -
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole : « è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila » sono sostituite dalle seguenti: « viene accompagnato in questura per l'identificazione ».

7. 13. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, sostituire le parole: stipula del contratto di soggiorno per lavoro *con le seguenti:* sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato.

7. 5. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono soppresse le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, ».

*** 7. 8.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono soppresse le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, ».

*** 7. 15.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Sono fatte salve le competenze dei centri per l'impiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari ».

**** 7. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Sono fatte salve le competenze dei centri per l'impiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari ».

**** 7. 14.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Qualunque permesso di soggiorno può essere utilizzato per lo svolgimento di attività saltuarie di lavoro autonomo ».

7. 9. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario per l'identificazione e comunque non oltre ventiquattro ore ».

7. 20. Buemi, Nigra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: « può essere sottoposto a rilievi segnaletici » sono sostituite dalle seguenti: « è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici ».

7. 19. Di Luca, Saponara, Schmidt.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è ».

* **7. 16.** Leoni, Sinisi, Boato, Buemi, Nigra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è ».

* **7. 17.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il permesso di soggiorno può essere concesso per motivi di studio ai minori stranieri che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad ospitarli ».

7. 18. Mascia, Valpiana.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro).

Sopprimerlo.

* **8. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- * **8. 3.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.

- * **8. 4.** Mascia, Giordano.

Sopprimerlo.

- * **8. 5.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 9.

(Carta di soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 9.

(Carta di soggiorno).

Sopprimerlo.

- * **9. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- * **9. 6.** Craxi, Milioto.

Sopprimerlo.

- * **9. 7.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.

- * **9. 8.** Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.

- * **9. 9.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * **9. 10.** Rivolta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: « per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi » sono sostituite dalle seguenti: « per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi ».

- 9. 3.** Soda, Leoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: « al questore » sono sostituite dalle seguenti: « allo sportello unico per l'immigrazione presso l'ufficio territoriale del Governo ».

- 9. 4.** Turco, Leoni, Soda, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. *(Carta di soggiorno).* — 1. All'articolo 9, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , o pronunciata sentenza di condanna, anche

non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione» sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: « , anche non definitiva, » sono soppresse.

* **9. 5.** Leoni, Soda, Turco, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. (Carta di soggiorno). — 1. All'articolo 9, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « , anche non definitiva, » sono soppresse.

* **9. 11.** Mascia, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 9, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « , anche non definitiva, » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare, entro ventiquattro ore, ricorso al tribunale territorialmente competente, che decide entro le ventiquattro ore successive ».

9. 12. Mascia, Russo Spina.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera d), le parole: « esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e » sono soppresse;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Allo straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie di carattere locale ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e diritto di voto.

9. 13. Mascia, Mantovani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare, entro ventiquattro ore, ricorso al tribunale competente per territorio, che decide entro le ventiquattro ore successive ».

* **9. 02.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalen-

dosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare, entro ventiquattro ore, ricorso al tribunale competente per territorio, che decide entro le ventiquattro ore successive ».

* **9. 06.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare, entro ventiquattro ore, ricorso al tribunale competente per territorio, che decide entro le ventiquattro ore successive ».

* **9. 07.** Mascia, Deiana.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis — 1. All'articolo 10, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: « nello Stato di provenienza », sono aggiunte le seguenti: « o in quello ove è provato che il vettore abbia fatto scalo temporaneo ».

9. 03. Landi di Chiavenna.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Coordinamento dei controlli di frontiera).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per

l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Coordinamento dei controlli di frontiera).

Sopprimerlo.

* **10. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **10. 3.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **10. 4.** Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **10. 6.** Mascia, Russo Spina.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dell'interno con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 2-bis,

10. 5. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dell'interno *con le seguenti:* Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica,

10. 2. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi della *con le seguenti:* con la.

10. 7. La Commissione.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle dispo-

sizioni del presente decreto, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti »;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. All'articolo 4-*bis*, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, dopo le parole: « 609-*octies* del codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, »;

d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-*ter*. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-*bis*.

9-*quater*. I poteri di cui al comma 9-*bis* possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-*quinquies*. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*quater* si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Sopprimerlo.

* **11. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **11. 34.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **11. 48.** Bellillo, Sinisi, Leoni, Buemi, Boato, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **11. 49.** Mascia, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate quando il reato è commesso:

a) esponendo la persona a trattamento inumano o degradante;

b) esponendo la persona a pericolo per la sua vita o la sua incolumità.

3-*ter*. All'articolo 4-*bis*, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-*octies* del codice penale» sono ag-

giunte le seguenti: »nonché all'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «.

**** 11. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate quando il reato è commesso:

a) esponendo la persona a trattamento inumano o degradante;

b) esponendo la persona a pericolo per la sua vita o la sua incolumità.

3-ter. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché all'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" ».

**** 11. 50.** Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione e allo sfruttamento di essa, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di venticinquemila euro per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre disposto l'arresto in flagranza »;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il comandante del settore abbia dato, senza indugio, ove possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera ».

11. 30. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 11. 3.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 11. 35.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 11. 51.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 11. 52.** Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

**** 11. 5.** Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

**** 11. 53.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 11. 18.** Sinisi, Bellillo, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 11. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **11. 36.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **11. 54.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

« 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. »

Conseguentemente, alla lettera c):

sopprimere il capoverso 3-bis;

capoverso 3-quater, sostituire le parole: ai commi 3-bis e 3-ter con le seguenti: al comma 3-ter;

capoverso 3-quinquies, sostituire le parole: commi 3, 3-bis e 3-ter con le seguenti: commi 3 e 3-ter.

- ** **11. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

« 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più

persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. »

Conseguentemente, alla lettera c):

sopprimere il capoverso 3-bis;

capoverso 3-quater, sostituire le parole: ai commi 3-bis e 3-ter con le seguenti: al comma 3-ter;

capoverso 3-quinquies, sostituire le parole: commi 3, 3-bis e 3-ter con le seguenti: commi 3 e 3-ter.

- ** **11. 19.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: anche indiretto.

- 11. 20.** Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- * **11. 10.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- * **11. 21.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **11. 37.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera a), dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti: o il soggiorno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera b), dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti: o il soggiorno;

alla lettera c), dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti: o il soggiorno.

11. 11. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera a), dopo la parola: permanenza aggiungere la seguente: illegale.

11. 60. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera c), dopo la parola: permanenza aggiungere la seguente: illegale.

11. 61. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chi, consapevolmente, trae ingiusto profitto dalla condizione in stato di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versi lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 5.164,57 a 15.493,71 euro.

11. 31. Landi di Chiavenna, Quartiani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-quater.

11. 58. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quater, sostituire le parole: , diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale con le seguenti: generiche di cui all'articolo 62-bis del codice penale.

11. 22. Sinisi.

All'articolo 11, comma 1 lettera c), dopo il comma 3-quater, inserire il seguente:

3-quater.1. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite sino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

11. 80. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-quinquies.

11. 59. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-quinquies.1. La mancata esibizione di un documento di identificazione a richiesta di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce a tutti gli effetti reato ai sensi dell'articolo 651 del codice penale.

11. 32. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che abbiano notizia, anche per indizio, della presenza in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi

abitazione di stranieri in posizione irregolare con le norme di soggiorno nello Stato, procedono a perquisizione. Della perquisizione è redatto apposito verbale che deve essere trasmesso entro le successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che ne dispone la convalida entro le successive quarantotto ore.

11. 33. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità o al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa l'irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti dei soggetti che esercitano attività di:

a) accattonaggio;

b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente predisposti e comunque autorizzati;

c) prostituzione;

d) contrabbando.

11. 47. Rivolta.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **11. 12.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **11. 13.** Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **11. 23.** Sinisi, Bellillo, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **11. 38.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-bis.

11. 39. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sopprimere le parole o nella zona contigua.

11. 24. Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: nel trasporto illecito di migranti con le seguenti: in attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato di cui al comma 3.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: un traffico di migranti con le seguenti: attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato.

11. 15. Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sopprimere la parola: fermarla,

11. 40. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: un traffico di migranti con le parole: un traffico di essere umani.

11. 25. Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: sequestrarla con le seguenti: sottoporla a sequestro, da convalidarsi nelle successive ventiquattro ore da parte dell'autorità giudiziaria,

11. 14. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai cittadini extracomunitari trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

* **11. 41.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai cittadini extracomunitari trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

* **11. 16.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-ter.

11. 42. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-ter, aggiungere, in fine, le parole: qualora i mezzi impiegati siano proporzionati rispetto all'attività che sono chiamati a compiere.

11. 26. Sinisi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quater.

* **11. 27.** Sinisi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quater.

* **11. 43.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-quater, sopprimere le parole: la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero.

11. 17. Turco, Leoni, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.

11. 44. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-quinquies, sostituire le parole: intervento delle navi della marina militare nonché quelle di accordo con le attività svolte dalle altre unità navali con le seguenti: accordo operativo e informativo delle navi della Marina militare con le attività svolte dalle altre unità navali.

11. 28. Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

11. 45. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-sexies.

11. 46. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-sexies, sostituire le parole: di cui ai commi 9-bis e 9-quater con le seguenti: concernenti i controlli in mare.

11. 29. Sinisi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 12-bis. (*Accertamento dell'identità personale o della nazionalità*). — 1. Se vi è ragionevole dubbio sull'identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla documentazione esistente, è comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al casellario giudiziale e all'autorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta l'identità della persona condannata è comunicata all'ufficio dello Stato civile per il conseguenti rettifiche.

ART. 12-ter. (*Operazioni simulate*). — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

ART. 12-quater. (*Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro*). — 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

* **11. 01.** Sinisi, Bellillo, Buemi, Leoni, Boato, Squeglia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 12-bis. (*Accertamento dell'identità personale o della nazionalità*). — 1. Se vi è ragionevole dubbio sull'identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla documentazione esistente, è comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al

casellario giudiziale e all'autorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta l'identità della persona condannata è comunicata all'ufficio dello Stato civile per il conseguenti rettifiche.

ART. 12-ter. (*Operazioni simulate*). —

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

ART. 12-quater. (*Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro*). — 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una

motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

* 11. 02. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(*Espulsione amministrativa*).

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa

fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 »;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del

reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente decreto »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5 »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presen-

tato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché, ove necessario, da un interprete »;

f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;

g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

« 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo »;

h) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Espulsione amministrativa).

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **12. 74.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **12. 110.** Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Sopprimerlo.

* **12. 111.** Mascia, Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — 1. All'articolo 13 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « L'espulsione è disposta dal prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « Il prefetto può disporre l'espulsione »;

b) al comma 4, alinea, dopo le parole: « è eseguita dal questore » sono aggiunte le seguenti: « , previa convalida dell'autorità giudiziaria, »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il questore adotta la misura di cui all'articolo 14, comma 1, a carico dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto periodo che lo straniero medesimo si sottragga all'essenzialità del provvedimento. »;

d) il comma 14 è sostituito dal seguente: « Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il giudice o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato. Il regolamento di attuazione del presente testo unico stabilisce le modalità per la cancellazione immediata, allo scadere di detto periodo, della segnalazione finalizzata alla non ammissione dello straniero dagli archivi del Sistema di Informazione Schengen, di cui al Titolo IV della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388 »;

e) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: « 15-bis. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie di comprovata affidabilità, predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo ».

12. 3. Soda, Leoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — 1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali » sono aggiunte le seguenti: « valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati nei procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa »;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Qualora venga applicata allo straniero una misura cautelare, il giudice, con il provvedimento che decide sulla revoca o sulla estinzione, a qualsiasi titolo, della misura stessa, contestualmente dispone in ordine al rilascio della nulla osta all'espulsione, secondo quanto previsto dal comma 3. Se l'espulsione non può essere immediatamente eseguita, il questore può adottare la misura di cui al comma 1.

3-ter. Il giudice che ha concesso la nulla osta alla espulsione, acquisita la prova dell'avvenuta esecuzione della stessa, dispone la sospensione del procedimento penale. Il relativo procedimento rimane sospeso per il termine di cinque anni. Decorso il termine, i reati per cui si procede vengono dichiarati estinti. Con il medesimo provvedimento il giudice dispone la confisca di quanto in sequestro ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Se lo straniero nei confronti del quale il procedimento penale è stato sospeso rientra illegalmente nel territorio dello stato prima dello scadere del termine di cinque anni, il giudice dispone la revoca del provvedimento di sospensione.

3-quater. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di proce-

dura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico.»

* **12. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — 1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali » sono aggiunte le seguenti: « valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati nei procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa »;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Qualora venga applicata allo straniero una misura cautelare, il giudice, con il provvedimento che decide sulla revoca o sulla estinzione, a qualsiasi titolo, della misura stessa, contestualmente dispone in ordine al rilascio dei nulla osta all'espulsione, secondo quanto previsto dal comma 3. Se l'espulsione non può essere immediatamente eseguita, il questore può adottare la misura di cui al comma 1.

3-ter. Il giudice che ha concesso il nulla osta alla espulsione, acquisita la prova dell'avvenuta esecuzione della stessa, dispone la sospensione del procedimento penale. Il relativo procedimento rimane sospeso per il termine di cinque anni. Decorso il termine, i reati per cui si procede vengono dichiarati estinti. Con il medesimo provvedimento il giudice dispone la confisca di quanto in sequestro ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Se lo straniero nei confronti del quale il procedimento penale è stato sospeso rientra illegalmente nel territorio dello stato prima dello scadere del termine di cinque anni, il giudice dispone la revoca del provvedimento di sospensione.

3-quater. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per i reati previsti dall'articolo 407,

comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico.»

* **12. 69.** Sinisi, Boato, Leoni, Buemi, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — 1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 7, le parole da: « e ad una traduzione » fino alla fine del comma sono soppresse.

12. 4. Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

01a) al comma 1, le parole: « di ordine pubblico o » sono soppresse.

02a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'espulsione dello straniero può essere disposta dal prefetto al di fuori dei casi indicati nel comma 2 per motivi di ordine pubblico o di minaccia alla sicurezza dei cittadini ».

12. 138. Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

01a) al comma 2, alinea, le parole: « L'espulsione è disposta dal prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « Il prefetto può disporre l'espulsione ».

02a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quin-

dici giorni. In questo caso, il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere *01a)* e *02a)*, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

* **12. 67.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

01a) Al comma 2, alinea, le parole: « L'espulsione è disposta dal prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « Il prefetto può disporre l'espulsione ».

02a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6

o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere *01a)* e *02a)*, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

* **12. 112.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

01a) al comma 2, alinea, le parole: « L'espulsione è disposta dal prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « Il prefetto può disporre l'espulsione ».

02a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di

espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico ».

12. 109. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, alinea, le parole: « L'espulsione è disposta dal prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « Il prefetto può disporre l'espulsione ».

* **12. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, alinea, le parole: « L'espulsione è disposta dal prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « Il prefetto può disporre l'espulsione ».

* **12. 113.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, alinea, la parola: « prefetto » è sostituita dalla seguente: « questore ».

12. 7. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: « territorio dello Stato » sono aggiunte le seguenti « privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità o ».

12. 137. Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6, 9 dell'articolo 5 o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis* si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.»

* **12. 9.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6, 9 dell'articolo 5 o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.»

* **12. 114.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **12. 10.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **12. 70.** Sinisi, Bellillo, Boato, Leoni, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **12. 75.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il primo periodo.

12. 76. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: immediatamente esecutivo fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il decreto è comunicato, entro ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica e al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale sede della prefettura per la convalida. Il giudice provvede alla convalida o alla revoca nelle successive quarantotto ore, previa audizione dell'interessato, cui è garantita comunque l'assistenza del difensore. Il decreto convalidato è immediatamente esecutivo.

12. 11. Soda.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: immediatamente esecutivo fino alla fine del periodo.

12. 12. Turco, Leoni, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: immediatamente con la seguente: provvisoriamente.

12. 136. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quando lo straniero è testimone o parte offesa in un procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria competente.

12. 140. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quando lo straniero è testimone in un procedimento penale, il questore, prima di

eseguire l'espulsione, richiede all'autorità giudiziaria competente il nulla osta, che può essere concesso solo dopo che è stata emessa sentenza di primo grado.

12. 142. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Quando lo straniero è testimone in un procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria competente. Se lo straniero è indicato dalla difesa, il nulla osta deve essere chiesto dal giudice competente.

12. 141. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quando lo straniero è parte offesa in un procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria competente.

12. 139. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quando lo straniero è parte offesa in un procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede all'autorità giudiziaria il nulla osta, che può essere negato solo ove sussistano inderogabili esigenze di carattere processuale.

12. 115. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: sottoposto fino a: esigenze processuali con le seguenti: parte offesa o testimone in un procedimento penale e quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta

all'autorità giudiziaria; l'autorità giudiziaria comunica alla questura territorialmente competente la sussistenza di inderogabili esigenze processuali che ostino all'espulsione dello straniero.

12. 143. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: sottoposto fino a: esigenze processuali con le seguenti: parte offesa in un procedimento penale e quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si rova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria; l'autorità giudiziaria comunica alla questura territorialmente competente la sussistenza di inderogabili esigenze processuali che ostino all'espulsione dello straniero.

12. 144. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: in carcere.

12. 13. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: il questore fino a: esigenze processuali con le seguenti: l'autorità giudiziaria comunica alla questura territorialmente competente la sussistenza di inderogabili esigenze processuali che ostino all'espulsione dello straniero.

12. 14. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che aggiungere le seguenti: , sentito l'interessato,

* **12. 15.** Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che aggiungere le seguenti: , sentito l'interessato,

* **12. 77.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: negarlo solo fino alla fine del capoverso con le seguenti: negarlo: a) se l'indagato o l'imputato avvisato del provvedimento di espulsione chiede di essere interrogato o, nel caso in cui sia stato disposto il decreto di citazione a giudizio, chiede di essere sottoposto ad esame; b) se sussistono esigenze processuali relative all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa; c) se il fatto per cui si procede non appare manifestamente irrilevante in relazione alle modalità esecutive e alle conseguenze dannose o pericolose. Il nulla osta o il diniego devono essere motivati e il relativo provvedimento deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. È sempre esclusa la concessione del nulla osta quando lo straniero assume la qualità di persona offesa dal reato.

12. 116. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole ricorra una delle ragioni con le seguenti: ricorran le esigenze processuali.

12. 16. Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: valutate in relazione all'accertamento delle responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e nell'interesse della persona offesa.

12. 78. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, incluso il caso in cui l'offeso sia lo straniero stesso.

12. 17. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, la lettera a), capoverso, sopprimere il quinto periodo.

12. 79. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **12. 18.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **12. 71.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **12. 80.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.

12. 81. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: il giudice, aggiungere le seguenti: , sentito l'interessato,

* **12. 21.** Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , sentito l'interessato,

* **12. 82.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole da: rilascia il nulla osta fino a: una delle ragioni con le seguenti:, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'atto dell'ordinanza di cui all'articolo 391, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che ricorrano le esigenze processuali.

** **12. 20.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole da: rilascia il nulla osta fino a: una delle ragioni con le seguenti:, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'atto dell'ordinanza di cui all'articolo 391, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che ricorrano le esigenze processuali.

** **12. 117.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: in carcere.

12. 22. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: ricorra una delle ragioni con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.

* **12. 24.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: ricorra una delle ragioni con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.

* **12. 83.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: ricorra una delle ragioni con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.

* **12. 118.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-ter.

12. 84. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in carcere.

12. 135. Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: l'estinzione della misura, aggiungere le seguenti: sentito l'interessato,

* **12. 26.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: l'estinzione della misura, aggiungere le seguenti: sentito l'interessato,

* **12. 119.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione con le seguenti: , sentito

l'interessato, rilascia il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione salvo che ricorrano le esigenze processuali.

**** 12. 28.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione con le seguenti: , sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione salvo che ricorrano le esigenze processuali.

**** 12. 120.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola: immediatamente.

12. 85. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-quer.

12. 86. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-qua-ter, primo periodo, sostituire le parole da: il giudice fino alla fine del capoverso con le seguenti: è sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

*** 12. 29.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-qua-ter, primo periodo, sostituire le parole da: il giudice fino alla fine del capoverso con le seguenti: è sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

*** 12. 121.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-quinquies.

**** 12. 31.** Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-quinquies.

**** 12. 87.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quinquies, sopprimere il secondo periodo.

12. 88. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-sexies.

12. 89. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 12. 32.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 12. 33.** Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

*** 12. 72.** Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 12. 90.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:

4. Il provvedimento amministrativo di espulsione è eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ad eccezione dei casi

di cui al comma 5. In tutti i casi in cui un provvedimento amministrativo di espulsione deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera il questore presenta al giudice del tribunale del luogo in cui lo straniero si trova la richiesta scritta e motivata di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso e contestualmente, in attesa della decisione del giudice, se sussistono elementi concreti ed attuali che facciano ritenere che lo straniero possa rendersi irreperibile o comunque sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione, adotta nei confronti dello straniero stesso, che non sia già sottoposto a custodia cautelare in carcere, il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 14. Quando sussista una delle cause ostative all'esecuzione materiale dell'accompagnamento indicate nel comma 1 dell'articolo 14, il questore invia contestualmente al giudice l'ulteriore richiesta motivata che, qualora autorizzi l'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso, disponga altresì il provvedimento di ulteriore trattenimento di costui per la durata massima indicata nell'articolo 14. Il questore con la richiesta invia al giudice precedente, non oltre le quarantotto ore dall'emanazione del trattenimento, anche il provvedimento di trattenimento consegnato allo straniero, il provvedimento amministrativo di espulsione e l'eventuale nulla osta all'espulsione concesso dall'autorità competente o la relativa richiesta presentata da più di quindici giorni, e contestualmente consegna allo straniero trattenuto copia di tale documentazione inviata al giudice e, qualora ne sia sprovvisto, provvede a nominare un difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 14. Il giudice entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, sentito l'interessato e il suo difensore, con unico decreto provvede a disporre, se sussistono i requisiti previsti dalla legge, nell'ordine, la convalida del trattenimento temporaneo disposto dal questore, l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera e il provvedimento di ulteriore trattenimento dello straniero per

uno dei motivi e per i termini indicati nell'articolo 14. In ogni caso il giudice rigetta tali provvedimenti se non sussistono i presupposti previsti dalla legge per adottare il provvedimento amministrativo di espulsione o per la sua esecuzione con accompagnamento alla frontiera ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico e in tali casi annulla il provvedimento di espulsione e dispone che il questore rilasci i titoli di soggiorno previsti dalle norme vigenti. La decisione del giudice è immediatamente esecutiva anche in pendenza di un ricorso per Cassazione ed è immediatamente comunicata anche per le vie brevi al competente questore, nonché, con la necessaria traduzione, all'interessato.

12. 34. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:

« 4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. »

* **12. 36.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:

« 4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a

mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. »

* **12. 122.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, premettere i periodi: Il provvedimento di espulsione è sempre comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza all'autorità giudiziaria competente per territorio per la convalida entro le successive quarantotto ore. Se non interviene la convalida il provvedimento si intende revocato e privo di qualunque effetto. Nel caso in cui lo straniero espulso sia detenuto, l'autorità giudiziaria procedente provvede alla convalida.

12. 123. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: eseguita dal questore *aggiungere le seguenti:* , previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria,

** **12. 37.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: eseguita dal questore *aggiungere le seguenti:* , previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria,

** **12. 91.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole eseguita dal questore *aggiungere le seguenti* , previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

** **12. 124.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso a seguito del provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, il questore trasmette copia degli atti al tribunale territorialmente competente, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice, ove ritenga sussistenti i presupposti, convalida il provvedimento del questore, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive.

12. 38. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **12. 40.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **12. 92.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

* **12. 125.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole sessanta giorni *con le parole:* trenta giorni.

12. 41. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: il rinnovo *aggiungere le seguenti:* ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

* **12. 42.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: il rinnovo aggiungere le seguenti: ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

* **12. 93.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: otto giorni.

12. 43. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

12. 94. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

12. 44. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tali casi il questore dispone l'accompagnamento alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

12. 95. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: prefetto aggiungere le seguenti: , tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo,

12. 96. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **12. 45.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **12. 97.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **12. 126.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

** **12. 46.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

** **12. 98.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del

provvedimento di espulsione *con le seguenti*: di comunicazione di espulsione allo straniero.

12. 128. Mascia, Pisapia, Russo Spina.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Il tribunale in composizione monocratica *aggiungere le seguenti*: , sentito l'interessato,

**** 12. 48.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Il tribunale in composizione monocratica *aggiungere le seguenti*: , sentito l'interessato,

**** 12. 127.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana.

12. 49. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito l'interessato nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

*** 12. 50.** Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito l'interessato nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

*** 12. 99.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Se lo straniero formula riserva di impugnazione in calce all'originale del provvedimento notificato, questo è immediatamente sospeso e può essere eseguito solo dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. A tale scopo, in calce al provvedimento, il destinatario è avvisato di tale facoltà.

12. 129. Mascia, Pisapia, Russo Spina.

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice il quale dichiara estinto il giudizio.

*** 12. 51.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice il quale dichiara estinto il giudizio.

*** 12. 100.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

**** 12. 52.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

**** 12. 101.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

- ** 12. 130.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- * 12. 55.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- * 12. 102.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- * 12. 131.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 13 con il seguente:

13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presentata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno, se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo, o dal competente magistrato di sorveglianza, se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4.

- 12. 56.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: da due mesi a sei mesi.

- 12. 57.** Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: da tre mesi a sei mesi.

- 12. 103.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, la lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sopprimere le parole: ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

- 12. 104.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 13-bis.

- 12. 105.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il trasgressore fino alla fine del capoverso con le seguenti: al trasgressore che commetta nuovamente un reato non colposo si applica sempre l'aumento di un terzo della pena.

- 12. 58.** Turco, Leoni, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-bis, primo periodo, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da tre a sei anni.

- 12. 59.** Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-ter, primo periodo, sostituire le parole: è consentito il fermo con le seguenti: si procede con l'arresto in flagranza.

- 12. 60.** Landi di Chiavenna.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **12. 62.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **12. 106.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **12. 132.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **12. 133.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso con il seguente:

« 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo massimo di cinque anni, salvo che il giudice o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato. »

- 12. 63.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso con il seguente:

« 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni, salvo

che il giudice determini un termine più breve, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia. »

- 12. 107.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: breve, in ogni caso non inferiore con le seguenti: ampio, non superiore comunque a.

- 12. 64.** Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

- * **12. 66.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

- * **12. 108.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

- * **12. 134.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Società di cartolarizzazione
« SCIP »)**

PINZA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto 30 novembre 2001 del ministero dell'economia e delle finanze stabilisce che i beni immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio sono trasferiti alla società di cartolarizzazione denominata Scip, costituita ai sensi di legge. Pertanto, la società di cartolarizzazione è immessa nel possesso giuridico dei beni immobili; tale società, costituita appositamente, diventa proprietaria degli immobili ed emette obbligazioni collocabili sul mercato;

la trasmissione televisiva *Report*, nella puntata di domenica 21 aprile 2002, alle ore 23.00 su Rai 3, dedicata alla dismissione del patrimonio immobiliare Inpdap, ha evidenziato che la società Scip sarebbe « una sorta di scatola vuota, di cui risulta un capitale versato di 10.000 euro, un amministratore unico e due soci, le società *Stichting Thesaurum* e *Stichting Palatium*, presumibilmente olandesi, oltretutto prive anche di un recapito effettivo », visto che all'indirizzo di Roma, Via Ettore Petrolini 2, secondo la trasmissione televisiva, non risulta alcuna denominazione di sede —:

se risponda a verità quanto sostenuto nella trasmissione televisiva citata, che, ad avviso dell'interrogante, sarebbe di estrema gravità, e se il ministero dell'economia e delle finanze eserciti funzioni di

vigilanza sull'operato di tale società, cui sono demandate funzioni di evidente rilevanza connesse alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti. (3-00987)

(28 maggio 2002)

**(Sezione 2 – Lavoratori stagionali extra
comunitari nel settore agricolo)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICCOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

continue sono le richieste provenienti dalle associazioni di categoria del mondo agricolo, riguardanti la necessità di lavoratori stagionali extracomunitari;

è, altresì, opportuna un'attenta verifica delle domande sopra citate, al fine di evitare fenomeni di immigrazione sproporzionati rispetto alle reali esigenze del settore —:

quali provvedimenti intenda assumere per dare una risposta adeguata alle necessità del mondo agricolo. (3-00988)

(28 maggio 2002)

(Sezione 3 – Esigenze di manodopera stagionale extra comunitaria delle aziende agricole)

CROSETTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il settore agricolo risulta fortemente carente di mano d'opera stagionale e le associazioni di categoria hanno più volte manifestato la necessità di poter usufruire di lavoratori extracomunitari stagionali;

è necessario che le domande a tale fine presentate siano sottoposte ad un attento vaglio, anche per evitare che l'afflusso di immigrati stagionali possa eccedere le esigenze manifestate dal settore agricolo;

ma è altresì opportuno snellire tutte le procedure burocratiche che allungano i tempi e che in periodi particolari dell'anno rischiano di mettere in crisi le produzioni ed i raccolti —:

quali iniziative, nell'ambito della propria competenza, intenda adottare affinché si corrisponda alle esigenze prospettate dalle associazioni di categoria del settore agricolo. (3-01001)

(29 maggio 2002)

(Sezione 4 – Inserimento del comune di Borgo San Siro nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti)

MORONI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel 1974 si installò nel comune di Borgo San Siro, all'interno del parco del Ticino, l'azienda Sarpi;

qualche anno dopo, si verificarono in alcune aziende agricole della zona casi di tumori alle persone e di avvelenamento di animali;

verifiche delle autorità amministrative competenti portarono alla scoperta, all'interno dell'area aziendale, di una discarica dove erano stati conferiti materiali tossici, quali arsenico, piombo, selenio ed altri;

la magistratura pose i sigilli alla discarica e costrinse la Sarpi a bonificare il terreno;

tale bonifica procedette molto lentamente (10 anni) e con metodi errati, al punto che il comune la bloccò e presentò all'azienda un proprio progetto di bonifica da attuare;

l'azienda rifiutò il progetto comunale e fece ricorso al tribunale amministrativo regionale per vedere accolto il proprio rifiuto;

il 26 marzo 2001 la conferenza dei servizi di provincia e regione indicò al comune di Borgo San Siro la prassi e i metodi da seguire nei confronti della Sarpi per ottenere una completa e giusta bonifica del territorio;

da quella data nessun lavoro è stato più compiuto e nell'area della Sarpi sono ancora presenti bidoni contenenti materiali tossici, che, data la recinzione fatiscente, sono spesso a contatto con animali o bambini che entrano in quel terreno —:

se non intenda inserire l'area in questione nel programma degli interventi di interesse nazionale relativo ai siti inquinati da bonificare. (3-00989)

(28 maggio 2002)

(Sezione 5 – Trasferimento di beni ambientali alla società « Patrimonio dello Stato » S.p.A.)

VIGNI, RUZZANTE, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO e ZUNINO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, prevede il conferimento del patrimonio dello Stato, compresi beni di particolare valore ambientale e culturale, alla società « Patrimonio dello Stato spa », che avrà il compito di procedere alla loro gestione, valorizzazione ed eventuale alienazione;

le azioni e i beni della società « Patrimonio dello Stato Spa » potranno essere trasferiti alla società « Infrastrutture spa » e utilizzati come garanzia per il finanziamento di opere pubbliche;

oltre che la possibilità di vendita e di privatizzazione di beni pubblici, suscita preoccupazione il rischio che venga posta una sostanziale ipoteca sul patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese;

l'individuazione dei beni ambientali da conferire alla società « Patrimonio dello Stato Spa » sarebbe interamente affidata al Ministro dell'economia e delle finanze, senza neppure prevedere un'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio —:

se non ritenga opportuno intervenire affinché il patrimonio ambientale del nostro Paese sia sottratto al rischio di essere venduto o posto sotto una sostanziale ipoteca e per fugare le preoccupazioni contenute negli stessi rilievi critici opportunamente formulati dalla Corte dei conti.
(3-00990)

(28 maggio 2002)

(Sezione 6 – Dichiarazioni del sostituto procuratore della Repubblica di Trieste Raffaele Tito sugli arresti di Napoli)

MAZZONI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

l'inchiesta che ha fatto seguito a quelli ormai noti come i « fatti di Napoli », gli arresti effettuati nei ranghi della polizia

e le polemiche riguardanti la procura della Repubblica del capoluogo campano, hanno creato nel Paese un clima di forte tensione negli ambienti giudiziari e politici, che ha rischiato di dar luogo ad uno scontro frontale tra potere giudiziario e potere esecutivo; tale tensione va via via stemperandosi, sebbene l'inchiesta sia ancora in corso, la procura di Napoli sia oggetto d'ispezione ministeriale ed il procuratore della Repubblica di Napoli sia in procinto d'essere trasferito;

è in corso tra il Governo e l'Associazione nazionale magistrati, proprio in questi giorni, una trattativa per scongiurare lo sciopero proclamato dall'associazione stessa per il 6 giugno 2002, in segno di mancata condivisione delle proposte governative di riforma della magistratura;

su questo sfondo, il sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, Raffaele Tito, intervenendo ad un incontro pubblico a Gorizia, ha affermato, come testualmente riportato da *Il Piccolo* di Trieste, in data 9 maggio 2002, nell'articolo intitolato « Il P.M. Tito: difendo i colleghi napoletani », riferendosi all'eccessivo ricorso alla carcerazione preventiva: « forse ci sono state delle esagerazioni, ma visto com'è scaduta la fase dibattimentale e la crescente difficoltà di ottenere condanne tra amnistie e prescrizioni, è giusto che certa gente paghi subito, almeno in parte, quel conto che in futuro spesso riesce ad eludere »;

l'articolo 27 della Costituzione, in attuazione del principio garantista della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, statuisce che: « L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva », e tale norma è stata posta dal legislatore costituzionale a fondamento del nostro ordinamento, sia come limite sostanziale alla penalizzazione, ovvero alla facoltà del legislatore di qualificare schemi di comportamento umano come reti sanzionabili con pene detentive, sia come principio che governi l'azione della magistratura;

in tali parole, al contrario, è facile intravedere una concezione della custodia cautelare come pena anticipata da far scontare all'indagato, senza che sia stata ancora provata la sua colpevolezza —:

se il Governo non ritenga che affermazioni del genere, che rilevano concezioni del diritto in pieno contrasto con i principi e le norme del nostro ordinamento, possano costituire valido presupposto per l'esercizio dei poteri disciplinari ad esso conferiti e se non ritenga di chiarire la propria posizione di fronte a simili proposte di soluzione dei gravissimi problemi giudiziari. (3-00991)

(28 maggio 2002)

(Sezione 7 — Indirizzi del Governo nel settore della sanità)

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

la stampa nei giorni scorsi ha dato notizia del fatto che nel prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria sarebbero previsti tagli per 10 miliardi di euro;

il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti avrebbe genericamente parlato di tagli alla spesa pubblica —:

quali siano le previsioni rispetto alla sanità e, nello specifico, se sia intenzione del Governo di centro-destra ripristinare i *ticket* sui farmaci o ridurre le prestazioni del servizio sanitario nazionale, in quali termini e nei confronti di quali categorie di cittadini. (3-00992)

(28 maggio 2002)

(Sezione 8 — Emergenza idrica nel Mezzogiorno)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI,

ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

la crisi idrica nelle regioni meridionali, in particolare in Puglia e in Sicilia, sta assumendo proporzioni più che drammatiche, sia per le esigenze delle attività agricole che per i bisogni primari degli agglomerati urbani;

con l'approssimarsi dei mesi più caldi della stagione estiva, la carenza idrica potrebbe ulteriormente aggravarsi con possibili ripercussioni anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, tanto che già una manifestazione di protesta che i cittadini di un popoloso quartiere di Palermo hanno organizzato è pericolosamente degenerata;

in un recente servizio giornalistico « Dossier TG2 », gli esperti ed i responsabili intervistati hanno dichiarato che tale situazione è determinata oltre che dalla riduzione delle precipitazioni e dal cattivo stato delle condotte idriche, anche dal sistematico svuotamento delle dighe nei periodi di piena, imposto dal mancato collaudo;

svariate opere fondamentali nel sistema idrico sono addirittura inutilizzate per i ritardi nei collaudi. Ricordiamo tra queste, la diga di Occhitto, la cui capacità potrebbe soddisfare le esigenze idriche della provincia di Foggia, che è vuota da oltre tre anni —:

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per fronteggiare la grave crisi idrica che interessa le regioni meridionali.

(3-00993)

(28 maggio 2002)